



Angelo Licastro

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa *

SOMMARIO: 1. Una premessa sul possibile accostamento tra *whistleblowing* e gli attuali strumenti ecclesiali volti ad assicurare l'emersione degli abusi sessuali del clero - 2. Cenni sulla tipica fattispecie di *whistleblowing* disciplinata dalla normativa anticorruzione vaticana - 3. Gli errori della gerarchia ecclesiastica nella gestione della crisi degli abusi sessuali del clero sui minori - 4. Il mutamento di approccio al problema e la normativa canonica "emergenziale" degli ultimi anni - 5. Le analogie tra la posizione di soggezione del sacerdote autore della denuncia e quella del *whistleblower* - 6. La permanente assenza di un obbligo "giuridico", di fronte al significato del ribadito obbligo "morale", di denuncia all'autorità giudiziaria statale - 7. Il conflitto tra la rivelazione della notizia di reato e l'obbligo di conservazione del segreto - 8. Rilievi conclusivi.

1 - Una premessa sul possibile accostamento tra *whistleblowing* e gli attuali strumenti ecclesiali volti ad assicurare l'emersione degli abusi sessuali del clero

Grazie, anzitutto, agli organizzatori e ai colleghi ecclesiastici milanesi dell'invito e della opportunità che mi viene così offerta di intervenire a questo Convegno dedicato a un istituto, quello del *whistleblowing*, che, come è emerso fin qui, è ormai individuato nel nostro ordinamento da "coordinate" ben precise¹, solo in parte, però, atte a orientare l'interprete chiamato a muoversi sul terreno delle questioni poste dalla denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa.

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo integrale, con note, della relazione tenuta al 1° Convegno annuale del Dipartimento di Scienze giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano sul tema "Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità" (18-19 novembre 2019), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.

¹ Si veda la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblower o whistleblowing)».



Un raffronto tra le specifiche caratteristiche di questa nuova forma di “collaborazione di giustizia”² con le scelte operate all’interno dell’ordinamento della Chiesa (pure in quella sua peculiare “appendice” territoriale costituita dall’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano), consentirà di mettere in luce alcune *significative analogie*, anche oltre al comune obiettivo perseguito di *combattere gli ostacoli che incontra l’emersione di alcuni illeciti*, in funzione di una più efficace strategia di lotta verso determinate manifestazioni delittuose, *incoraggiando* la collaborazione con le autorità inquirenti.

Si potrebbe obiettare che ogni parallelismo è infondato, in quanto, nel caso della pedofilia all’interno dell’ambiente ecclesiale, il fatto illecito, per sua natura, resta confinato, di regola, tra l’autore e la vittima, e, quindi, mancano quei soggetti la cui posizione si rivela particolarmente favorevole alla conoscenza di determinati fatti e a cui tipicamente si rivolge il *whistleblowing*.

L’esperienza, tuttavia, dimostra, anzitutto, che il *contrasto di interessi* tra il reo e la vittima (assente nei fenomeni di corruzione) - e su cui, giustamente, ieri ha richiamato l’attenzione il presidente Cantone - spesso, in questi casi, pur se presente, per diverse ragioni, non porta all’emersione dell’illecito; inoltre, a favorire la conoscenza della situazione irregolare sono soprattutto *i contatti che si instaurano tra i componenti* di qualsiasi organizzazione *lato sensu* intesa, più che le intrinseche caratteristiche di quella.

Né sembra sussistere una inconciliabilità logica tra *wistleblowing* e reati afferenti alla sfera sessuale: pur con tutte le peculiarità che ineriscono alla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reato, ricordo che sono condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 e, quindi, ricomprese tra i fatti oggetto di possibile segnalazione “tutelata” da parte del lavoratore privato, quelle di detenzione di materiale pedopornografico³, che la Chiesa associa al delitto di pedofilia commesso dal chierico e include tra i “*delicta graviora*”⁴.

² Uso questa espressione senza alcun intento di comunicare “immagini deteriori o in odore di pentitismo” secondo la giusta notazione semantica di L. ARNAUDO, *Whistleblowing: le parole e le cose*, in *Mercato concorrenza regole*, n. 2, 2015, p. 346.

³ Si veda l’art. 25-*quinquies*, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 231 del 2001, che richiama, fra gli altri, l’art. 600-*quater* c.p. (in materia di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori).

⁴ Cfr. *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010, art. 6 § 1, n. 2, in *A.A.S.*, 2010, p. 419 ss. Cfr. D. MILANI, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini*



Semmai, a rimanere sullo sfondo è il profilo riguardante la finalità di tutela dell' „integrità” dell'amministrazione (pubblica o privata) che deve muovere il *whistleblower*, sembrando piuttosto prevalere, nei meccanismi interni alla attuale realtà ecclesiale, l'esigenza di protezione dei minori e delle altre persone vulnerabili.

2 - Cenni sulla tipica fattispecie di *whistleblowing* disciplinata dalla normativa anticorruzione vaticana

Prima di entrare più nel dettaglio, premetto che l'istituto tipico del *whistleblowing*, con le caratteristiche che è andato assumendo nel nostro ordinamento, non è affatto sconosciuto alla vigente legislazione dello Stato della Città del Vaticano.

L'obiettivo, perseguito tenacemente dall'attuale Pontefice, dell'adeguamento della legislazione vaticana agli *standard* internazionali più avanzati nella prevenzione e nella repressione dei fenomeni corruttivi⁵, ha fornito l'occasione per l'introduzione in essa di uno strumento di segnalazione di "attività anomale", esplicitamente⁶ ricalcato sullo schema tipico dell'istituto. La Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha, infatti, aderito alla Convenzione di Mérida contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31

rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoekirche.it), n. 32 del 2013, p. 1 ss.

⁵ Si veda, in particolare, il n. 19 della Bolla dell'11 aprile 2015 di indizione del Giubileo straordinario della misericordia (*Misericordiae Vultus*), in cui Papa Francesco definisce la corruzione "piaga putrefatta della società", "grave peccato che grida verso il cielo, perché mina fin dalle fondamenta la vita personale e sociale", facendo anche appello, per combatterla, al "coraggio della denuncia". Anche questo tipo di intervento partecipa dello spirito della complessiva attività di riforma in materia economico-finanziaria avviata da Benedetto XVI e portata avanti da Francesco, che ha dato vita a "un indirizzo molto diverso da quello passato, fondato sulla volontà di rendere da un lato più collegiali le scelte economiche della Chiesa cattolica, e dall'altro lato di renderne trasparenti le attività finanziarie": P. CONSORTI, *Le riforme economiche di papa Francesco*, in *Finanze vaticane e Unione europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, a cura di E. BANI, P. CONSORTI, il Mulino, Bologna, 2015, p. 24.

⁶ Cfr. art. 7 § 2 dello Statuto dell'Ufficio del Revisore generale approvato il 21 gennaio 2019 (in *www.vatican.va*), dove la persona che fa la segnalazione è definita *whistleblower*.



ottobre 2003⁷, il cui art. 33, com'è noto, è una delle basi giuridiche cui si può ricondurre il meccanismo in esame di segnalazione di attività illecite⁸.

A seguito di tale adesione, l'ufficio del Revisore generale - cui spetta di compiere la revisione contabile dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento a essa e delle Amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano - è stato investito del ruolo di Autorità anticorruzione⁹. E allo stesso ufficio è stato affidato il compito di Autorità incaricata di ricevere le segnalazioni dei *whistleblower*, in materie puntualmente elencate¹⁰, con l'obbligo di custodirne la confidenzialità, l'integrità e la sicurezza¹¹.

La disciplina vigente presenta le seguenti caratteristiche:

1) anzitutto, la conoscenza della situazione anomala da parte di chi compie la segnalazione deve essere avvenuta *nell'esercizio delle funzioni* a lui affidate¹² (espressione dalla portata, in qualche misura, più ristretta rispetto a quella della legge n. 179, cit., dove si parla di condotte conosciute "in ragione del proprio rapporto di lavoro" o, nell'ambito del settore privato, "in ragione delle funzioni svolte");

2) ferma restando l'inutilizzabilità degli esposti anonimi¹³, è garantita la *riservatezza sull'identità della persona* che effettua la segnalazione: rispetto a quella che rappresenta forse la più grave criticità dell'istituto disciplinato dalla legge italiana, si è cercato di assicurare una protezione molto intensa all'autore della segnalazione, in quanto solo a seguito di

⁷ Lo strumento di adesione alla Convenzione è stato depositato il 19 settembre 2016 e la Convenzione è entrata in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano il successivo 19 ottobre (cfr. *Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede* del 23 settembre 2016).

⁸ Secondo l'art. 33 della Convenzione, rubricato "Protezione delle persone che comunicano informazioni", "Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di incorporare nel proprio sistema giuridico le misure appropriate per proteggere da qualsiasi trattamento ingiustificato ogni persona che segnali alle autorità competenti, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati stabiliti dalla presente Convenzione".

⁹ Si veda l'art. 1, § 3, dello Statuto dell'Ufficio del Revisore generale approvato il 21 gennaio 2019, cit.

¹⁰ L'elencazione, non presente nella precedente versione dello Statuto, è la seguente: "anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode" (art. 7, § 1, Statuto 21 gennaio 2019, cit.).

¹¹ Art. 7, §§ 1 e 2, Statuto del 21 gennaio 2019, cit.

¹² Si registra, su questo punto, una integrazione della norma contenuta nello Statuto previgente, che non richiedeva il requisito in esame.

¹³ "Alle segnalazioni anonime non viene dato alcun seguito" (Art. 7, § 1, Statuto del 21 gennaio 2019, cit.).



provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, quest'ultima potrà venire a conoscenza dell'identità del soggetto, in presenza di particolari esigenze processuali¹⁴;

3) perché resti esclusa qualsiasi forma di responsabilità dell'autore della segnalazione connessa con eventuali vincoli alla divulgazione (compreso quello derivante dal segreto d'ufficio) basta che egli sia stato *in buona fede* e che abbia comunicato i fatti a sua conoscenza *esclusivamente al Revisore generale*¹⁵.

Merita pure un cenno l'introduzione, avvenuta col nuovo statuto riguardante la disciplina di quest'ultimo organo, di una sorta di "filtro", rispetto a segnalazioni manifestamente prive di fondamento, dipendente dal vaglio preliminare operato da una apposita commissione¹⁶: solo qualora esso abbia esito positivo, la segnalazione giunge all'„autorità competente“, che, a questo punto, potrebbe essere l'autorità giudiziaria.

3 - Gli errori della gerarchia ecclesiastica nella gestione della crisi degli abusi sessuali del clero sui minori

Una delle accuse più ricorrenti che in questi anni la Chiesa si è vista muovere nell'approccio al problema degli abusi sessuali a danno dei minori commessi dal clero è stata quella di una eccessiva indulgenza o tolleranza, quando non addirittura di avere operato veri e propri tentativi di insabbiamento o di copertura. Oggetto di puntuali censure, nella giurisprudenza d'Oltreoceano, è stata la politica di segretezza (*policy of secrecy*) che avrebbe, in passato, caratterizzato la stessa linea di condotta della Santa Sede, la quale, nella gestione della crisi, si sarebbe soprattutto preoccupata di coprire o celare gli scandali, anche impedendo ai vescovi e ai sacerdoti di denunciare alle pubbliche autorità gli autori degli abusi¹⁷.

Sicuramente, nello svolgimento dei poteri rientranti nell'„ordine proprio“ (art. 7, primo comma, Cost.) di competenza della Chiesa, si è spesso evitato di applicare le sanzioni penali e si è così rinunciato a ricorrere

¹⁴ Art. 7, § 2, Statuto del 21 gennaio 2019, cit.

¹⁵ Art. 7, § 3, Statuto del 21 gennaio 2019, cit.

¹⁶ La commissione è composta dall'Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, dal Prelato Segretario del Consiglio per l'Economia e dal Segretario della Segreteria per l'Economia.

¹⁷ Mi sia consentito il rinvio, su questi profili, ad **A. LICASTRO**, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, il Mulino, Bologna, 2014, p. 143 ss.



agli strumenti repressivi già previsti per questo tipo di condotte dal diritto canonico. Se si ammette, almeno nella maggior parte dei casi, la buona fede nei protagonisti di queste vicende, essi avranno pensato che la teologia del perdono, destinata a riflettersi nella “compenetrazione della giustizia con la *caritas* e la misericordia” tipica dell’ordinamento canonico¹⁸, potesse funzionare non solo nel trattamento di casi sporadici di abuso, ma anche per governare, su larga scala, una vera e propria “crisi” di enormi proporzioni, capace di minare dalle fondamenta la credibilità stessa dell’istituzione ecclesiastica¹⁹.

Nel rapporto, invece, con le autorità secolari, si è voluta far valere, nella sostanza, l’idea di una sorta di “autosufficienza” del sistema penale canonico, come quando le linee guida della Cei per il trattamento di questi casi di abuso si preoccuparono di ribadire l’assenza di qualsiasi obbligo di denuncia o di rapporto a carico dell’autorità ecclesiastica che venga a conoscenza di situazioni irregolari²⁰, prestandosi così a essere lette come sterile difesa delle prerogative ecclesiastiche accompagnata dal rifiuto di ogni fattiva forma di cooperazione con le autorità civili²¹.

A fronte poi di comportamenti sicuramente sbagliati (si pensi al trasferimento dei colpevoli dal luogo di esercizio del ministero senza l’adozione di precauzioni volte a scongiurare il ripetersi in contesti analoghi di episodi di abuso), fa pure capolino talvolta fra gli osservatori una confusione di piani ordinamentali, che può contribuire a fornire all’esterno una visione ancora più grave di una realtà già di per sé drammatica: si pensi

¹⁸ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2013, p. 45.

¹⁹ Cfr. C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 324, secondo il quale “di fronte a casi isolati di trasgressioni del sesto comandamento può essere utile mandare via il chierico o il religioso colpevole senza clamore per non spaventare la gente (purché lo si mandi via davvero ed eviti di far danni altrove)”, ma “lo scandalo per fatti di pedofilia impone di punire ed espellere i colpevoli in modo eclatante perché i fedeli riacquistino fiducia nella Chiesa, si ristabilisca la giustizia pubblicamente”.

²⁰ L’inesistenza di qualsiasi obbligo di questo tipo è ribadita dalle vigenti *Linee guida della CEI per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* del 24 giugno 2019, § 8.2, in www.chiesacattolica.it.

²¹ Cfr. M. VENTURA, *Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede*, Einaudi, Torino, 2014, p. 225: la “priorità ecclesiastica per la difesa delle proprie prerogative, senza badare al prezzo da pagare, si fece [...] evidente nel maggio 2012, quando le linee guida della Conferenza episcopale in tema di abusi sessuali su minori, d’una pochezza sconcertante se confrontate con quelle di episcopati d’altri paesi, spiegarono ai vescovi non come collaborare con la giustizia civile, ma come opporsi alle indagini dell’autorità giudiziaria”.



alle garanzie di segretezza che circondano le procedure canoniche²² e che possono impropriamente essere valutate come deliberate azioni di copertura degli scandali e di protezione dei colpevoli.

4 - Il mutamento di approccio al problema e la normativa canonica “emergenziale” degli ultimi anni

È innegabile che negli ultimi anni (a partire, grosso modo, dal 2000) la Chiesa abbia inaugurato un nuovo corso nella lotta alla pedofilia, testimoniato, in maniera chiara, dai pressanti inviti, provenienti soprattutto dal Sommo Pontefice, al superamento della cultura del silenzio e della “copertura” diffusa nel passato e volti piuttosto a *incoraggiare la denuncia* di ogni singolo episodio di abuso. Come è stato scritto, mai prima d’ora «nessun appello è risuonato più frequentemente e più accuratamente sulla bocca del sommo pontefice e dei vescovi in questi ultimi tempi di quello che invita a “denunciare” senza indugi»²³.

La novità è degna del massimo rilievo soprattutto se si condividono le posizioni di quanti ribadiscono che non sarebbero le caratteristiche intrinseche delle norme vigenti nell’ordinamento della Chiesa - specie dopo gli interventi riformatori più recenti finalizzati a perseguire e a punire con particolare severità gli abusi²⁴ - a offrire risposte poco efficaci al problema, quanto una loro non corretta applicazione, determinata anche da una eccessiva preoccupazione verso la salvaguardia del buon nome della Chiesa²⁵.

²² Ai sensi dell’art. 30 delle *Normae de delictis Congregationi pro doctrina fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, cit., applicabili ai delitti sessuali dei chierici su minori, la procedura canonica è soggetta al segreto pontificio. Tuttavia, come è stato osservato, questo segreto “non ha in alcun modo lo scopo di proibire il ricorso delle vittime all’autorità civile o di limitare in qualsiasi modo l’esercizio dell’autorità dello stato”: così **M. MOSCONI**, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più grave” commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, in *Quad. dir. ecclesiale*, 2012, p. 307.

²³ **G. BONI**, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi, Modena, 2019, p. 5. Sull’importanza della denuncia si è insistito anche nel *Summit* sulla protezione dei minori recentemente svoltosi in Vaticano (21-24 febbraio 2019).

²⁴ Per una ricostruzione di questo processo di riforma, cfr. **D. MILANI**, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2019, p. 1 ss.

²⁵ Cfr. **J. J. COUGHLIN**, *The Clergy Sexual Abuse Crisis and the Spirit of Canon Law*, in *Boston College Law Review*, 2003, p. 977, il quale sostiene la tesi secondo cui “the crisis has resulted in part from a failure to respect and enforce the relevant provisions of canon law”.



Non diversamente, forse, dalla funzione assegnata all'istituto del *whistleblowing* nella politica statale anticorruzione, cui dovrebbe restare estranea, come si è di recente fatto notare, l'incentivazione di forme di "spionaggio" o l'incoraggiamento sistematico di "comportamenti delatori", quali "strumenti di lotta alla illegalità o alla malamministrazione"²⁶, non si deve pensare - fatti ovviamente tutti i doverosi distinguo - alla riproposizione di antichi inquietanti scenari da inquisizione²⁷, quanto all'invito a praticare e promuovere una "piena e attiva corresponsabilità di tutte le componenti della Chiesa"²⁸ (che coinvolge anche i laici, cui in primo luogo è rivolto l'accorato invito a denunciare ogni situazione irregolare)²⁹ nella salvaguardia del bene irrinunciabile della protezione dei minori e delle altre persone vulnerabili.

In questa luce va vista, da ultimo, l'introduzione, a opera della Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" *Vos estis lux mundi*, del 7 maggio 2019, dell'obbligo per le diocesi di stabilire uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico³⁰. Mentre la speciale e più stringente responsabilità di chi è impegnato nella guida pastorale della comunità e dei religiosi giustifica la previsione per costoro di un vero e proprio *obbligo giuridico* (vigente all'interno dell'ordinamento canonico) *di segnalare* i fatti di abuso di cui si è venuti a conoscenza all'Ordinario, salvo che ricorrano le condizioni in cui il segreto d'ufficio può

Osserva **G. BONI**, *Il buon governo nella Chiesa*, cit., p. 103, che la buona fama della Chiesa "va custodita primariamente non ad apologia dell'istituzione ma a difesa dei *christifideles* che ad essa appartengono".

²⁶ Così **M. MAGRI**, *Il whistleblowing nella prospettiva di una disciplina europea armonizzata: la legge n. 179 del 2017 sarà (a breve) da riscrivere?*, in *federalismi.it*, 2 ottobre 2019, p. 31 s. Sulle "logiche e scopi anche molto diversi" dell'istituto, cfr. **N. PARISI**, *Osservazioni a prima lettura sulla legge n° 179/2017 di tutela del whistleblower*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2018, I, p. 25 s.

²⁷ **G. BONI**, *Il buon governo nella Chiesa*, cit., p. 9.

²⁸ **G. BONI**, *Il buon governo nella Chiesa*, cit., p. 10, in una prospettiva tendente a valorizzare soprattutto il diritto alla denuncia dei fedeli, ma con considerazioni valide a maggior ragione anche per i componenti dell'organizzazione ecclesiastica.

²⁹ **G. BONI**, *Il buon governo nella Chiesa*, cit., p. 9.

³⁰ Art. 2, § 1 Lett. Ap. *Vos estis lux mundi*, in *L'Osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 10. È altresì previsto che le "informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO" (art. 2, § 2).



essere invocato quale causa di astensione dalla testimonianza disciplinata dal codice di diritto canonico³¹.

Sono presenti alcune garanzie tipiche del *whistleblowing*: anzitutto, la tutela (di carattere soggettivo) di chi presenta la segnalazione, il quale non deve subire “pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni”, che possono addirittura integrare condotte “dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali”³²; in secondo luogo, si esclude espressamente che il fatto di effettuare una segnalazione secondo le modalità previste possa costituire una violazione del segreto d’ufficio³³; a queste tutele, si aggiunge in Italia (in forza delle Linee guida elaborate dalla CEI) quella in base alla quale il “segnalante potrà anche richiedere che la sua identità non venga resa nota all’accusato”, richiesta che sarà accolta “se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del segnalante non risulterà determinante nell’accertamento del fatto segnalato”³⁴.

Aggiungo del tutto incidentalmente che l’obbligo di denuncia di recente introdotto dalla normativa vaticana³⁵ è, invece, solo apparentemente ispirato a criteri di massimo rigore e intransigenza nel trattamento dei casi di abuso, in quanto, a prescindere dal suo rilievo pratico pressoché simbolico³⁶, si applica ai soli pubblici ufficiali (ed equiparati), cui il nostro ordinamento, com’è noto, ha sempre collegato l’obbligo di denunciare i fatti di reato perseguibili d’ufficio conosciuti nell’esercizio o a causa delle funzioni³⁷; mentre sono le caratteristiche

³¹ Art. 3, § 1, Lett. Ap. cit. Si vedano pure le *Linee guida* della CEI per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, cit., § 5.7.

³² Art. 4, § 2, Lett. Ap. cit.

³³ Art. 4, § 1, Lett. Ap. cit.

³⁴ CEI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, cit., § 5.14.

³⁵ Art. 3 della legge del 26 marzo 2019, n. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, secondo cui, fatto salvo il sigillo sacramentale, il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore sia vittima di uno dei delitti ivi specificamente indicati, ha l’obbligo di presentare senza ritardo denuncia. Si supera così la previsione generale dell’art. 180 c.p. del 1889 (vigente nello Stato della Città del Vaticano), che limita l’obbligo alle notizie di reato “in materia attinente” alle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale.

³⁶ A parte il numero limitato dei cittadini vaticani, è piuttosto rara, infatti, la presenza stessa, all’interno delle mura leonine, di minori; sicché, l’occasione per una applicazione della norma potrà, più realisticamente, essere offerta dai casi (pur sempre circoscritti) in cui la giurisdizione penale vaticana si estenda a fatti commessi da cittadini vaticani (e equiparati) fuori dal territorio dello Stato. Cfr. art. 3, § 1, lett. c), della legge 26 marzo 2019, cit.

³⁷ Si vedano, oggi, l’art. 331 c.p.p. e gli artt. 361 e 362 c.p.



peculiari che determinano l'acquisto della cittadinanza nello Stato d'Oltretevere, le quali comportano quasi sempre l'attribuzione dello *status* penalistico di "pubblico ufficiale", a estendere, in sostanza, di fatto, l'obbligo in questione alla quasi totalità della popolazione del minuscolo Stato.

5 - Le analogie tra la posizione di soggezione del sacerdote autore della denuncia e quella del *whistleblower*

Tutte queste riforme, interne all'ordinamento della Chiesa, rappresentano, comunque sia, un indubbio progresso e devono, quindi, essere senz'altro salutate positivamente; a esse, tuttavia, si potrebbe continuare a guardare con molta diffidenza e scetticismo dalla prospettiva di chi ritiene indispensabile rafforzare la *cooperazione con le autorità secolari* quale passaggio obbligato per superare la situazione di vulnerabilità cui altrimenti la confessione continuerebbe a restare esposta³⁸.

Si offre così lo spunto per valutare, da una diversa prospettiva, risultante dall'intersecarsi del piano dell'ordinamento canonico con quello dell'ordinamento statale, in che misura si possa continuare a cogliere alcune analogie con i meccanismi che caratterizzano il funzionamento del *whistleblowing*.

In primo luogo, è sicuramente rinvenibile il presupposto soggettivo di base riguardante la *posizione dell'autore della segnalazione all'interno della struttura organizzativa* di appartenenza.

Non pare contestabile che l'istituto in esame abbia oggi, nel nostro sistema giuridico, una chiara impronta giuslavoristica, costituisca cioè, come è stato scritto, uno "specifico tassello" del sistema di tutele connesse al rapporto di lavoro³⁹. La dottrina e la giurisprudenza sono, invece, tradizionalmente orientate nel senso di riconoscere la natura atipica delle prestazioni ministeriali, ritenute non inquadrabili in una nozione tecnica di attività lavorativa: in altri termini, il rapporto tra sacerdote e vescovo o la

³⁸ Cfr., per tutti, in questo senso, da ultimo, P.S. NASH, *The Never-Ending Story? Or, Does the Roman Catholic Church Remain Vulnerable to Charges of Improper Handling of Clergy Child Sex Abuse?*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, n. 2, 2019, p. 270 ss.

³⁹ M. VITALETTI, *Il lavoratore "segnalante" nell'impresa privata. Il perimetro della tutela del "whistleblower"*, in *Dir. delle Relazioni Industriali*, n. 2, 2019, p. 493; parla di disciplina "disegnata [...] a misura del lavoro subordinato", A. RICCIO, *La tutela del lavoratore che segnala illeciti dopo la l. n. 179 del 2017. Una prima lettura giuslavoristica*, in *Amm. in cammino*, 26 marzo 2018, p. 5.



diocesi di incardinazione non può essere ricostruito secondo lo schema del rapporto di lavoro in senso tecnico.

Per superare questa incongruenza, non sembra necessario pronunciarsi su eventuali future soluzioni, da più parti auspiccate, che favoriscano un migliore utilizzo delle potenzialità applicative dell'istituto disancorandolo dal peculiare contesto operativo al quale esso è a tutt'oggi stabilmente connesso.

Piuttosto, già ora, nella discussione che si è aperta in dottrina circa i limiti soggettivi di applicazione della tutela del *whistleblower*, sembra privilegiarsi una lettura delle norme non rigidamente fedele agli schemi formali di natura lavoristica che uniscono il segnalante ai soggetti in posizione apicale all'interno dell'ente o dell'impresa⁴⁰, ma che guardano piuttosto al "rapporto di soggezione che in concreto si instaura" tra tali soggetti, anche in assenza di requisiti costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato⁴¹.

Del resto, proprio la posizione di soggezione del segnalante lo espone a quelle possibili misure vessatorie e ritorsive che l'istituto dovrebbe servire proprio a evitare.

Non mancano studi che rimarcano l'importanza del dovere delle autorità ecclesiali di proteggere e sostenere i sacerdoti che denunciano i confratelli chierici autori di abusi, anche alla luce di clamorosi episodi di ritorsione di cui ci è giunta notizia⁴²: si è venuti a sapere che in Australia (nella città di Wollongong) un sacerdote (padre Maurie Crocker) sarebbe stato allontanato e denunciato dalla Chiesa per aver segnalato ai media un gruppo di preti pedofili dopo che i superiori gerarchici non avevano dato seguito alle sue richieste di intervento⁴³. E si sarebbe verificato qualche altro caso, anche in Europa, di preti *whistleblower* privati dell'incarico pastorale a causa delle loro esternazioni con la stampa (c.d. *leaking*) rese dopo vani tentativi di richieste di intervento all'autorità ecclesiastica⁴⁴. Persino il

⁴⁰ Si è sottolineato che i due ambiti considerati dalla normativa vigente condividono una "stessa *ratio*, quella di vedere implicato il rapporto di lealtà che lega il lavoratore all'ente di appartenenza": **N. PARISI**, *Osservazioni a prima lettura*, cit., p. 12. Rilievo valido a maggior ragione per il sacerdote nei confronti della confessione di appartenenza.

⁴¹ Cfr. **M. VITALETTI**, *Il lavoratore "segnalante" nell'impresa privata*, cit., p. 499.

⁴² Cfr. **G. ROBERTSON QC**, *The Case of the Pope: Vatican Accountability for Human Rights Abuse*, Penguin UK, Londra, 2010, p. 169 ss.

⁴³ A causa del conseguente isolamento, pare che il sacerdote sia caduto in depressione e abbia finito col suicidarsi: **G. ROBERTSON QC**, *The Case of the Pope*, cit., p. 33.

⁴⁴ Cfr. <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/08/catholic-whistleblower-priest-gets-sack>, che riferisce di uno "Scottish Catholic priest, who has fought for 17 years to force the hierarchy to act against a fellow priest who abused him", e che "has been dismissed from



Comitato ONU sui diritti del fanciullo ha richiamato l'attenzione sul problema⁴⁵.

Deve a ogni modo ammettersi che, per quanto meritevole indubbiamente di adeguata considerazione, l'esigenza di tutela del segnalante da misure discriminatorie e ritorsive - di cui, come si è visto, si fa carico la Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi* - non sembra finora, nella Chiesa, imposta in modo pressante da soglie di rischio particolarmente elevate e paragonabili a quelle cui resta esposto, soprattutto, il dipendente di una azienda privata. In ogni caso, date le garanzie costituzionali di autonomia della Confessione, *non è concepibile un intervento eteronomo dello Stato* che annulli l'efficacia di un eventuale provvedimento canonico di carattere ritorsivo.

6 - La permanente assenza di un obbligo "giuridico", di fronte al significato del ribadito obbligo "morale", di denuncia all'autorità giudiziaria statale

In secondo luogo, una qualche analogia può forse derivare anche dall'assenza di un vero e proprio obbligo "giuridico" per gli ecclesiastici di denunciare il fatto abusivo all'autorità giudiziaria statale⁴⁶.

Le *Linee guida* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2015⁴⁷ mettono opportunamente in luce il "diverso rilievo", rispetto all'istituto del *whistleblowing*, dell'obbligo di denuncia risultante dal codice penale e dal codice di procedura penale, che codificano una "distinta disciplina"

the diocese of Galloway while recovering from cancer and issued with a formal warning for talking to the *Observer*".

⁴⁵ Cfr. **COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD**, *Concluding observations on the second periodic report of the Holy See*, del 25 febbraio 2014 (in <http://docstore.ohchr.org>) dove si precisa che "cases of nuns and priests who were ostracized, demoted and defrocked for not respecting the obligation of silence have been reported to the Committee, as well as cases of priests who were congratulated for refusing to denounce child abusers, as stated in the letter addressed by Cardinal Castrillon Hojos to Bishop Pierre Pican in 2001".

⁴⁶ In tema di *whistleblowing*, resta dubbia la permanente vigenza dell'obbligo di segnalazione interno (al proprio superiore gerarchico) che trova la sua fonte regolamentare nell'art. 8, d.P.R. n. 62 del 2013. Cfr. **F. COPPOLA**, *Il whistleblowing: la "scommessa etica" dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. e processo*, n. 4, 2018, p. 479 s. Per l'abrogazione implicita, **N. PARISI**, *Osservazioni a prima lettura*, cit., p. 29; **M. MAGRI**, *Il whistleblowing*, cit., p. 19.

⁴⁷ **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**, determina del 28 aprile 2015, n. 6 (in *Gazz. Uff.*, 14 maggio 2015, n. 110), *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*, parte II, § 2. Sono attualmente in via di definizione nuove Linee guida che tengono conto delle novità normative di cui alla legge n. 179, cit.



applicabile, come si sa, ricorrendo determinati presupposti, ai soli pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio. Qualifiche, queste ultime, che solo eccezionalmente, in circostanze del tutto particolari, possono essere riconosciute in capo a un ministro della religione cattolica⁴⁸.

Resta però viva la discussione, all'interno della Confessione, riguardo all'opportunità della futura introduzione di un obbligo di quel tipo per i fatti di abuso sui minori, in una prospettiva di più stretta cooperazione con gli organi di polizia giudiziaria e della magistratura. Una tale scelta porterebbe al superamento dell'idea, fin qui dominante, di "perfezione" e "autosufficienza" delle procedure canoniche o, se si vuole, di ogni "concezione vetero-separatista" nei rapporti tra strutture ecclesiastiche e ordinamento civile⁴⁹.

Un riflesso di tale concezione si coglie ancora, tuttavia, in quelle norme introdotte nell'ordinamento della Chiesa secondo cui l'osservanza delle procedure canoniche in tema di segnalazione degli abusi deve avvenire "senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti"⁵⁰: ci si limita così, in sostanza, a ribadire che le procedure canoniche in questione non possono essere interpretate come fonti di vincoli atti a impedire al cittadino di esercitare le facoltà o di rispettare gli obblighi di denuncia previsti dalla normativa dell'ordinamento statale di appartenenza⁵¹.

Peraltro, dalle ultime *Linee guida* elaborate dalla Conferenza episcopale italiana emerge una novità significativa, in quanto viene esplicitamente proclamata l'esistenza di un "obbligo", sia pure soltanto "morale", in capo all'autorità ecclesiastica, destinataria di una segnalazione di un fatto di abuso (una volta che questa sia) formalizzata nella veste di esposto scritto, di inoltrarlo "all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus*

⁴⁸ Rinvio, per la trattazione del punto specifico, ad **A. LICASTRO**, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 266 ss.

⁴⁹ Così **C. CARDIA**, Prefazione a **M. CARNÌ**, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2019, p. XIV, che parla del venir meno della "concezione vetero-separatista per la quale, tutto quanto avviene nelle strutture ecclesiastiche è estraneo per definizione, perfino alla conoscenza del giudice statale, all'ordinamento civile, o è declassabile a livello etico".

⁵⁰ Art. 19 Lett. Ap. *Vos estis lux mundi*, cit.

⁵¹ In altri termini, in questa fase, ci si limita ancora a ribadire la volontà di "non ostacolare in alcun modo (né men che meno scoraggiare) la volontà del denunciante (che può essere la vittima) di ricorrere all'autorità civile": **M. MOSCONI**, *I principali doveri del vescovo*, cit., p. 307.



*delicti*⁵². Una sorta, dunque, di sollecitazione di carattere “etico” più che giuridico, secondo una logica forse non del tutto estranea ai meccanismi del *whistleblowing*⁵³.

A quanto risulta, la mancata introduzione di un obbligo “giuridico” vero e proprio sarebbe dipesa da scrupoli riguardanti il rispetto delle reciproche sfere di autonomia della Confessione e dello Stato, che avrebbero indotto la Chiesa a non ingerirsi in una questione estranea al suo “ordine proprio” di competenza⁵⁴. La spiegazione però non convince affatto, dal momento che non si vede come un obbligo sanzionato dalla legge canonica possa interferire con le scelte di politica criminale (o di politica legislativa in generale) dello Stato.

Comunque la si pensi su questo tipo di soluzione, è così che la Confessione prova a “incentivare” e “incoraggiare” la denuncia degli abusi. Si può ritenere che ormai siamo vicini a un obbligo di denuncia vero e proprio⁵⁵ o che, per l’ecclesiastico e, più in generale, per un ordinamento (quello canonico) nel quale la “separazione fra legge e coscienza è necessariamente meno vistosa” rispetto agli ordinamenti secolari⁵⁶, non c’è o non ci dovrebbe essere una differenza sostanziale tra obbligo “giuridico” e obbligo “morale”. In ogni caso, la strada che dovrebbe, in questo campo, rendere più “permeabili” e “comunicanti” i due ordinamenti non può certo appiattirsi ancora una volta sugli schemi civilistici riguardanti i reati di corruzione (e assimilati), aprendo, ad esempio, a forme di incentivazione premiale di tipo economico per il segnalante, caratteristiche della versione statunitense dell’istituto del *whistleblowing*, che, peraltro, non hanno, almeno finora, attecchito, neppure nel terreno proprio di applicazione dell’istituto, all’interno del nostro ordinamento.

⁵² CEI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, cit., par. 8.2.

⁵³ Non a caso, si è parlato di “scommessa etica dell’anticorruzione”: cfr. **F. COPPOLA**, *Il whistleblowing*, cit., p. 475 e *passim*.

⁵⁴ Cfr., per gli opportuni riferimenti, **M. CARNÌ**, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., p. 79.

⁵⁵ Cfr. **C. CARDIA**, *Prefazione*, cit., p. XV.

⁵⁶ **P. CONSORTI**, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2013, p. 6.



7 - Il conflitto tra la rivelazione della notizia di reato e l'obbligo di conservazione del segreto

In terzo luogo, un punto di contatto molto evidente riguarda il *potenziale conflitto tra la scelta del sacerdote di informare l'autorità giudiziaria e il contrario dovere di conservare il segreto* sul medesimo fatto di cui egli sia venuto a conoscenza "per ragione" del proprio "stato".

È questo un profilo molto importante, in quanto, spessissimo e a diversi livelli, la scarsa capacità della Chiesa di contrastare la crisi dei preti pedofili è stata imputata anche alla possibilità di un uso distorto proprio delle norme sul segreto, considerate, non solo come ostacoli oggettivi alla denuncia, ma anche come facili argomenti pretestuosi per ottenere la copertura dei colpevoli. Oltre alla disciplina canonistica del segreto, nelle sue molteplici sfaccettature, e rispetto alla quale dovrebbe ora ritenersi operante anche in caso di denuncia all'autorità statale, almeno con riguardo al segreto d'ufficio, la "scriminante" assicurata, come si è visto, alla segnalazione *interna* dell'abuso, bisogna al riguardo considerare l'*obbligo di segretezza* che grava sul sacerdote ai sensi dell'art. 622 c.p.

È risaputo che, con l'elemento della "*giusta causa*" di rivelazione, si introduce la necessità di un giudizio di valore destinato a dare prevalenza, nei singoli casi, sull'interesse alla conservazione del segreto (ossia sul bene che la rivelazione rischierebbe di compromettere) a un contrario e superiore interesse, il cui soddisfacimento non può prescindere dalla comunicazione ad altri della notizia, legittimandosi così il venir meno dell'impegno a tenerla sottratta alla conoscenza da parte di terzi⁵⁷.

Il legislatore del 2017 ha ora "tipizzato" una particolare ipotesi di "giusta causa" di rivelazione destinata a operare non per qualsiasi ipotesi di denuncia di un fatto di reato, da chiunque presentata, ma solo in presenza di fatti lesivi dell'interesse all'„integrità" delle amministrazioni⁵⁸, segnalati dai soggetti tutelati quali *whistleblower*; questi fatti sono

⁵⁷ Sia consentito il rinvio, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, ad A. LICASTRO, *I ministri di culto*, cit., p. 374

⁵⁸ Si veda l'art. 3 della legge n. 179, cit., secondo cui, sia nel settore pubblico che in quello privato, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni costituisce "giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dal segreto, a meno che la rivelazione dei fatti non sia avvenuta "con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito", in particolare "al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine".



considerati particolarmente gravi e rispetto a essi deve, quindi, cedere l'interesse alla conservazione del segreto⁵⁹.

Non può negarsi che, sebbene ovviamente resti fuori dalla sfera applicativa della nuova previsione legale e debba, quindi, ritenersi, pur sempre, questione rimessa all'apprezzamento del giudice, condotto caso per caso⁶⁰, la riconducibilità alla peculiare scriminante della "giusta causa", della denuncia, da parte di un sacerdote, di un episodio di abuso su minori, commesso in ambiente ecclesiale, trova ora un certo (e per quanto indiretto) sostegno normativo nella disposizione richiamata. Conclusione cui si deve giungere a maggior ragione ove si consideri l'obbligo "morale" di rivelazione che si è detto gravare sull'ecclesiastico a norma del diritto canonico⁶¹.

Si otterrebbe, in pratica, lo stesso risultato di quello ottenuto in Belgio a seguito della modifica apportata nel 2011 all'art. 458-*bis* c.p. (poi oggetto di ulteriori interventi e di una parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale per profili che non interessano in questa sede)⁶², modifica sollecitata proprio dalla Commissione speciale relativa al trattamento degli abusi sessuali e dei fatti di pedofilia in una relazione d'autorità, in particolare in seno alla Chiesa. Per effetto di tale intervento, le persone

⁵⁹ Sulla "necessaria segretezza del fatto segnalato", cfr. **M. MAGRI**, *Il whistleblowing*, cit., p. 17 s.

⁶⁰ Non mi pare possa invece sostenersi - se bene intendo il pensiero dell'A. - che l'art. 3 della legge n. 179, cit., "lascia nell'area della illiceità penale tutto ciò che non corrisponde alla fattispecie di cui all'art. 54-bis D.lgs. n. 165 del 2001", secondo quanto asserito da **M. MAGRI**, *Il whistleblowing*, cit., p. 19.

⁶¹ Sui rapporti tra "giusta causa" e adempimento di un "imperativo di ordine morale" con riferimento alle pratiche delittuose in esame, cfr. **D. MILANI**, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress Ftl, Lugano, 2008, p. 171 ss.

⁶² L'attuale formulazione della disposizione è la seguente: «Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 371 /1 à 377, 377-*quater*, 379, 380, 383-*bis*, §§ 1^{er} et 2, 392 à 394, 396 à 405-*ter*, 409, 423, 425, 426 et 433-*quinquies*, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422-*bis*, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité».



tenute al segreto professionale *possono*, ricorrendo determinati presupposti, legati, ad esempio, all'esistenza di un pericolo grave e imminente per l'integrità fisica e psichica di minori di età, denunciare al procuratore del Re fatti di reato particolarmente gravi (compresi quelli afferenti alla sfera sessuale) commessi in danno di costoro o in danno di altre categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e conosciuti anche in via confidenziale, senza incorrere in alcuna responsabilità per violazione dei particolari obblighi di segretezza cui sarebbero altrimenti tenuti.

Peraltro, il segreto "ministeriale" è previsto nel nostro ordinamento (dalle stesse norme concordatarie) anche a tutela di fondamentali garanzie di autonomia e di libertà della confessione⁶³.

Questo dato, unitamente alla circostanza che la garanzia del segreto è sempre più spesso invocata in relazione a vicende come quelle in esame e quindi in un quadro di relazioni tutto nuovo, lontano dallo schema-base tradizionale della confidenza resa dal fedele in vista di una prestazione (*lato sensu*) professionale del ministro di culto, coinvolgendo piuttosto rapporti che si svolgono interamente tra soggetti facenti parte della stessa struttura organizzativa della confessione, ha alimentato e può continuare a alimentare il sospetto di connivenze, di forme di copertura, di insabbiamenti legati a una presunta - e, a dire il vero, in diverse occasioni, ormai ufficialmente ammessa dalla stessa gerarchia - insufficiente determinazione della Chiesa nel contrastare fatti massimamente riprovevoli.

Può accadere che chi si confida è la stessa vittima dell'abuso; altre volte la conoscenza dei fatti deriva da indagini interne alla confessione avviate e svolte di propria iniziativa dall'autorità ecclesiastica. In queste e in altre simili circostanze, in cui non è chiamato in causa il così detto *sacramentale sigillum*⁶⁴, può essere difficile individuare un punto di soddisfacente equilibrio tra tutti gli interessi in gioco meritevoli di tutela⁶⁵.

⁶³ Mi sono sforzato di argomentare questa tesi in diversi scritti, a partire da **A. LICASTRO**, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, in *Dir. eccl.*, n. 3-4, 1989, I, p. 517 ss. (in specie p. 538 ss.); **ID.**, *Dichiarazioni ingiuriose rese nel procedimento di nullità matrimoniale e segreto professionale del giudice ecclesiastico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 1, 1990, p. 554 ss. (in specie p. 555); più di recente, principalmente, **ID.**, *I ministri di culto*, cit., p. 424 ss. e p. 564 s., nonché **ID.**, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3, 2016, p. 911 ss.

⁶⁴ Riguardo all'assoluta intangibilità di tale segreto, cfr., da ultimo, la *Nota della penitenzieria apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale del 29 giugno 2019*, in www.penitenzieria.va.

⁶⁵ Dal punto di vista dell'ordinamento canonico, in questi casi, di fronte alla ribadita esistenza di un obbligo di denuncia interno alla confessione e alla luce dell'esplicita previsione dell'art. 4 § 1 della Lett. Ap. *Vos estis lux mundi*, cit., sembra ormai difficile



Lo dimostra l'esperienza maturata in Francia, dove vige per chiunque un obbligo di denuncia, penalmente sanzionato, di fatti di maltrattamenti o di aggressioni sessuali a danno di minori (art. 434-3 c.p.). Rispetto a questo obbligo è considerato dallo stesso *code pénal* prevalente, per i soggetti che vi sono tenuti, il dovere di conservazione del segreto (art. 434-3, ultimo comma, c.p.), ma sarà la giurisprudenza a ridefinire in termini restrittivi l'ambito oggettivo di quest'ultimo, escludendo che il segreto professionale dell'ecclesiastico possa coprire i fatti di cui egli sia venuto a conoscenza fuori da un vero e proprio rapporto di carattere confidenziale. Su queste basi, il *Tribunal de Grande Instance* di Caen condannerà alla pena (condizionalmente sospesa) di tre mesi di prigione il vescovo della città che era venuto a conoscenza di atti di pedofilia compiuti da un suo sacerdote a seguito di una sommaria indagine da lui promossa e aveva omesso di denunciare i fatti medesimi alle competenti autorità civili, trincerandosi dietro il segreto ministeriale⁶⁶. E altri processi si celebreranno in seguito per fatti analoghi.

Ribadito che nel nostro ordinamento manca un obbligo di questo tipo⁶⁷, qualora il sacerdote (fuori dai casi in cui per le norme confessionali il segreto resta assolutamente intangibile⁶⁸ e, piuttosto, agendo magari in adempimento dell'obbligo "morale" cui si è prima accennato)⁶⁹ denunci il

pronunciarsi incondizionatamente nel senso della prevalenza dell'obbligo del segreto d'ufficio, salva la "necessità di evitare un gravissimo pericolo attuale del bene comune", secondo la tesi di F. DANEELS, *L'investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori*, in AA.VV., *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J.J. CONN, L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Roma, 2005, p. 505 s.

Le cit. *Linee guida* della CEI ribadiscono che la collaborazione con le autorità civili deve avvenire "nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria", facendosi così "salva tutta quella normativa (canonica, civile e concordataria) posta a presidio del segreto ministeriale, del sigillo della confessione, dell'inviolabilità degli archivi e via dicendo, che era stata espressamente richiamata" nelle precedenti *Linee guida* (così M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., p. 80).

⁶⁶ Tribunal de Grande Instance di Caen 4 settembre 2001, n. 574, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3, 2001, p. 1007 ss.

⁶⁷ Sulle legislazioni che hanno introdotto specifici obblighi di denuncia dei sospetti casi di abusi sessuali ai danni di minori rinvio ancora ad A. LICASTRO, *Facoltà di astensione dalla testimonianza*, cit., p. 915; cfr. pure M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., p. 289.

⁶⁸ Cfr. la *Lettera circolare* del 3 maggio 2011 della Congregazione per la dottrina della Fede, in *www.vatican.va*, dove si ribadisce che "va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale" (mio il corsivo).

⁶⁹ Resta, peraltro, il dubbio sulla effettiva estensione di questo dovere, se cioè esso operi anche qualora l'ecclesiastico, nell'esercizio del suo ministero, sia stato diretto testimone di



fatto all'autorità giudiziaria statale (e si è visto che la sopra richiamata tipizzazione di "giusta causa" può costituire un argomento indiretto per ritenere escluso l'obbligo di segretezza, incentivando, di fatto, la denuncia, *anche nel caso in cui la notizia sia stata acquisita in via confidenziale*), potrebbe poi incontrare serie difficoltà a invocare le speciali norme di esenzione dai poteri istruttori del giudice che trovano pur sempre fondamento nella tutela del segreto professionale (ad esempio, artt. 200 e 256 c.p.p.).

Forse - fermo restando l'auspicio del consolidarsi di una cultura di leale "cooperazione" con l'autorità statale attraverso la pronta denuncia di questi tristissimi episodi - una soluzione equilibrata potrebbe essere quella di non pretendere forme di collaborazione coattiva alle indagini o all'istruzione probatoria del processo *eccessivamente invasive per l'autonomia e la libertà di giurisdizione della Chiesa*, delle quali un chiaro esempio è il caso, verificatosi in Francia, in cui l'autorità giudiziaria statale ha impartito un ordine di esibizione e sequestro di atti concernenti un procedimento giudiziario canonico, trascurando che esso è retto da proprie regole e ha finalità del tutto diverse da quelle perseguite dall'ordinamento statale⁷⁰.

8 - Rilievi conclusivi

La considerazione della tematica riguardante la denuncia degli abusi sessuali commessi dai chierici su minori all'interno della Chiesa riceve, come si è cercato di illustrare, nuovi interessanti spunti dallo studio dell'istituto del *whistleblowing*. Naturalmente, se si assume come termine di riferimento l'istituto disciplinato dalla legge n. 179 cit., si può ragionare solo in termini di analogia e solo con questa chiave di lettura ci si può accostare ai parallelismi evidenziati; inoltre, come si è visto, nel nostro specifico ambito di interesse, a differenza di quello risultante dalla sfera applicativa della legge n. 179 cit., hanno un rilievo centrale i rapporti tra (almeno) due ordinamenti (quello della Chiesa e quello dello Stato), originari e reciprocamente indipendenti.

Avendo poi riguardo alle previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, è da escludere che si possano indicare alla Chiesa "dall'esterno" modelli organizzativi "virtuosi", che comprendano particolari meccanismi di denuncia di fatti illeciti all'autorità giudiziaria statale, la cui adozione

un abuso e non destinatario di una segnalazione proveniente da terzi (situazione cui parrebbero fare esclusivo riferimento le linee guida della CEI).

⁷⁰ Cfr. Cour de Cassation, ch. crim., 17 dicembre 2002, n. 02-83679, in *Bulletin criminel*, 2002, n° 231, p. 845.



possa servire automaticamente a scongiurare quelle forme di estensione della responsabilità dagli autori degli abusi agli enti ecclesiastici sovraordinati, con cui la Confessione si è trovata a doversi drammaticamente confrontare in diverse aree del pianeta, dove la crisi dei preti pedofili ha assunto proporzioni di estrema gravità e, sia pure in misura fin qui molto più contenuta, anche nel nostro Paese. E tutto ciò pure senza considerare la diversa natura della responsabilità dell'ente in gioco nei due casi, di carattere amministrativo dipendente da reato, nel caso del decreto n. 231 cit., di natura civilistica, nel caso delle condotte abusive dei sacerdoti⁷¹.

Prescindendo da questi e altri "audaci" accostamenti, a indurre all'ottimismo è il fatto che la gerarchia sembra finalmente avere compreso l'importanza di promuovere una cultura di "cooperazione" con l'autorità giudiziaria statale - ovviamente meglio "attrezzata" a combattere questi gravissimi reati - anche in funzione della salvaguardia della stessa reputazione della Confessione e della prevenzione del rischio del ricadere su di essa delle eventuali conseguenze dannose di ingiustificate omissioni e negligenze.

⁷¹ Prospetta una ipotesi di utilizzabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001 per la definizione delle "condizioni dell'illecito civile di quel particolare soggetto costituito dall'ente collettivo", **M. TRIMARCHI**, *La responsabilità contrattuale e extracontrattuale degli enti collettivi e dei loro organi*, in ID. (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 11.